

OGGETTO: Verifiche periodiche impianto elettrico

Allegato "A": Le verifiche obbligatorie degli impianti elettrici

Il 23 gennaio 2002 è entrato in vigore il DPR n. 462/01 che stabilisce l'obbligo per i Datori di Lavoro, così come individuati dal D.Lgs. 626/94, in caso di nuove realizzazioni o modifiche degli impianti elettrici, di inviare la dichiarazione di conformità L. 46/90 rilasciata dall'elettricista abilitato alle ASL (o ARPA) ed all'ISPESL: inoltre viene stabilito l'obbligo, in carico sempre al Datore di Lavoro, di far eseguire le verifiche periodiche biennali o quinquennali su tali impianti da soggetti abilitati quali gli ORGANISMI DI ISPEZIONE o ASL competenti per Territorio.

Gli ORGANISMI DI ISPEZIONE sono enti privati appositamente autorizzati dal Ministero delle Attività Produttive che rilasciano attestati di verifica in alternativa alle ASL.

I soggetti interessati

Sono tenuti a rispettare il DPR 462/01, e dunque rispettare le scadenze di verifica previste, tutti i Datori di Lavoro che abbiano almeno un dipendente nella propria azienda che lavori in ambienti dotati di impianto elettrico o di protezione contro le scariche atmosferiche.

Secondo la normativa vigente sono assimilabili a dipendenti anche i soci lavoratori di società di persone e cooperative, gli stagisti, gli apprendisti, gli allievi di scuole che utilizzino macchine utensili ed attrezzature in genere.

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 i seguenti impianti:

- Impianti elettrici di messa a terra
- Installazioni e disposizioni di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

Quando scatta l'obbligo

L'obbligo di far eseguire la verifica periodica scatta nei seguenti casi:

Verifica con cadenza biennale

- Nei cantieri
- In locali adibiti ad uso medico e similari (estetisti, veterinari, ecc...)
- Nei luoghi a maggior rischio di incendio (discoteche, cinema, alberghi, tutte le altre attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ecc...)
- In luoghi con pericolo di esplosione (centrali termiche a gas, grandi cucine a gas, luoghi di lavoro con depositi di materiali che presentino rischio di esplosione)

Verifica con cadenza quinquennale

- In tutti i restanti luoghi di lavoro

Cosa deve fare in pratica il Datore di Lavoro?

Il Datore di Lavoro deve rispettare i dettami del DPR 462/01 che sono per comodità riassunti nella tabella sottostante:

TIPO DI IMPIANTO	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'	TEMPI PER L'ESECUZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE
Impianti installati dopo il 23/01/2002; Impianti mai denunciati	Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL entro 30 giorni dalla messa in esercizio	Far eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto
Impianti privi della dichiarazione di conformità perché entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90	////	Far eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto
Impianti denunciati all'ISPESL (invio dell'ex Mod. "B") ma mai omologati	////	Far eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto
Impianti già verificati	////	Far eseguire la prima verifica periodica entro cinque/due anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto

N.B.: gli impianti in luoghi con pericolo di esplosione devono essere omologati esclusivamente da ASL. Tutti Gli altri impianti vengono omologati con l'invio della dichiarazione di conformità del costruttore.
In caso di cessazione, modifica sostanziale o trasferimento il Datore di Lavoro deve comunicare tali variazioni all'ASL/ISPESL.

VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie possono essere richieste agli Organismi di Ispezione autorizzati da Ministero. Tali verifiche devono essere effettuate nei casi:

- Esito negativo della prima verifica
- Modifica sostanziale dell'impianto

SANZIONI

Le sanzioni previste, a carico delle persone responsabili in azienda sono:

Arresto sino a sei mesi o ammenda fino a 4.132,00 € in caso di inosservanza.

Come già anticipato circa due anni fa, in qualità di Datore di Lavoro avere l'obbligo giuridico di far effettuare la verifica dell'impianto di dispersione del Vostro immobile come prescritto dal D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.

Vogliate prendere atto di questa necessità per non incorrere in sanzioni amministrative qualora ci sia un controllo da parte di Enti Statali quali ASL e ISPESL.

Siamo a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito ed eventualmente seguire la Vostra pratica per indicarVi al meglio le scelte da effettuare.

Come azienda non abbiamo nessun beneficio economico da queste operazioni, ma riteniamo opportuno e consapevole tutelare tutti i nostri clienti.

Per eventuali chiarimenti contattare Giordano Cattaneo:

ufficio +39 035/527757

cell. +39 335/8010524

Sicuri di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.